

*La Commissione Europea considera legittima
la discriminazione nell'assunzione in azienda basata sul tabagismo*

FUMO: QUANDO IL RISCHIO È VOLUTO

di PIETRO ICHINO

Publicato sul Corriere della Sera – 6 agosto 2006

Tempi duri per i poveri fumatori: la settimana scorsa un rapporto presentato al parlamento britannico ha raccomandato di qualificare il tabacco insieme all'alcol come droga, quindi come sostanza vietata; ora – è notizia di ieri - il commissario UE all'occupazione e alle pari opportunità, Vladimir Spidla, rispondendo all'interrogazione della deputata Catherine Stihler al parlamento europeo, dichiara che non costituisce discriminazione vietata, secondo il nostro diritto comunitario, il rifiuto di assumere un lavoratore perché fumatore.

L'orientamento della Commissione europea su di una questione giuridica di questa natura non è vincolante per i giudici degli Stati membri. Lo sarà però la sentenza della Corte di Giustizia di Lussemburgo, se e quando essa verrà investita della questione; e, sulla base della sua giurisprudenza precedente in materia di discriminazioni, oltre che in materia di tutela della salute, è probabile che essa confermi il responso del commissario Spidla.

A questo orientamento si può obiettare che l'imprenditore deve accontentarsi del divieto di fumo nel luogo di lavoro: la sigaretta fumata altrove è un fatto privato del quale il dipendente non è tenuto a rendere conto. Ma la controreplica è facile: anche la sigaretta fumata abitualmente fuori dell'ambiente di lavoro ha un riflesso negativo in azienda; non solo perché sovente essa comporta una sia pur piccola pausa nell'attività del fumatore, o perché chi l'ha fumata ne porta con sé, per così dire, tracce olfattive che possono essere poco gradite ai colleghi, ma soprattutto perché il fumatore abituale è, statisticamente, più soggetto di altri a malattie dell'apparato respiratorio.

Proprio in considerazione di quest'ultimo argomento, qualche giurista ritiene illegittimo il criterio selettivo che discrimina il fumatore, in quanto criterio essenzialmente riferito alle condizioni fisiche della persona, alla sua probabilità di contrarre malattie: il diritto comunitario e tutte le leggi nazionali vietano infatti di discriminare l'invalido, o la persona più soggetta di altre ad ammalarsi; e vietano le indagini delle imprese in proposito. Senonché il rischio per la salute derivante dal fumo non è equiparabile agli altri rischi per la salute ai quali siamo, in varia misura, tutti soggetti: questi sono inevitabili, quello non lo è affatto, è un rischio che il fumatore sceglie deliberatamente di correre, senza giustificazione secondo i valori comunemente accettati. Donde un possibile buon motivo – riconducibile al principio generale di responsabilità personale circa le conseguenze delle proprie libere scelte - per non estendere integralmente al rischio da fumo la stessa protezione che il diritto riserva al rischio generale di malattia o invalidità.